

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI.

La legge regionale n. 10 del 2008 persegue, principalmente, tre obiettivi: il riordino territoriale, la riorganizzazione dei servizi pubblici locali e la razionalizzazione organizzativa del sistema degli enti e delle società regionali.

Riguardo al primo obiettivo la legge in esame prevede l'impegno della Regione Emilia-Romagna ad incentivare le Unioni di Comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali. La Regione provvede, inoltre, ad attuare la riforma delle Comunità montane attraverso la revisione dei rispettivi ambiti territoriali ed il contenimento dei costi di funzionamento e riconosce la peculiare identità istituzionale quali Unioni di Comuni specificatamente preposte sia all'esercizio associato di funzioni comunali che alla salvaguardia delle zone di montagna (Nuove Comunità Montane). Al riordino territoriale si accompagna la definizione dei principi per la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane riformate. Inoltre, al fine di semplificare ed accelerare l'operatività degli interventi volti a favorire lo sviluppo socio-economico della montagna, la legge in questione apporta alcune modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna). In particolare, viene fornita una definizione puntuale di "Comune montano" e di "zona montana" e si chiarisce, in coerenza con il progetto di riordino territoriale, che le disposizioni relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane. Si prevede anche una semplificazione del percorso di consultazione della "Conferenza per la montagna", organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane. Ulteriore profilo di novità attiene al "Programma regionale per la montagna", atto di programmazione approvato dall'Assemblea legislativa, con il quale si definiscono: le priorità e le linee d'indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro; i criteri per il riparto annuale dei finanziamenti del fondo regionale per la montagna e le modalità di erogazione e di eventuale revoca; le attività di monitoraggio relative all'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna. Altro elemento innovativo ha riguardato la programmazione negoziata rispetto alla quale si è previsto il passaggio dal sistema delle intese ed Accordi-quadro ad un unico Accordo-quadro per lo sviluppo della montagna quale atto di programmazione maggiormente puntuale ed operativo. Al procedimento di approvazione dell'Accordo-quadro, che viene promosso dalla Comunità montana, partecipano la Comunità montana in questione, la Provincia e la Regione, ma possono parteciparvi anche altri enti pubblici e le parti sociali qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione. L'accordo-quadro è attuato mediante programmi annuali operativi (PAO) della Comunità montana ed attraverso altri atti di programmazione delle singole amministrazioni. All'attuazione dell'accordo-quadro possono partecipare eventuali soggetti privati selezionati con procedure ad evidenza pubblica.

Il secondo obiettivo perseguito dalla legge regionale n. 10 del 2008 riguarda la riorganizzazione dei servizi pubblici locali con specifico riferimento al trasporto pubblico locale ed ai settori del servizio

idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani. Al riguardo, al fine di rafforzare il ruolo di regolazione regionale si prevede la razionalizzazione ed il superamento delle Agenzie di ambito ottimale (AATO/Agenzie di mobilità) attraverso il passaggio ad un modello organizzativo più leggero per il trasporto su gomma e la sostanziale soppressione, con rivitalizzazione del ruolo degli enti locali associati, per il servizio idrico e dei rifiuti. A livello regionale, pertanto, vengono svolte le funzioni di programmazione, di fissazione degli standard di qualità, di garanzia dell'utenza, di rapporto globale con gli enti gestori, mentre le gare per l'assegnazione dei servizi e la relativa gestione vengono svolte a livello locale anche attraverso convenzioni tra Regione, Province e Comuni. Al Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici viene affidato il compito di determinare il tariffario.

La legge regionale n. 10 del 2008, infine, si prefigge l'obiettivo della razionalizzazione organizzativa del sistema degli enti e delle società regionali. In particolare vengono introdotte misure volte ad instaurare un sistema contrattuale coordinato della Pubblica Amministrazione regionale e locale. Al riguardo si prevede che per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali e le loro forme associative possano avvalersi di centrali di committenza, costituire uffici comuni o delegare l'esercizio di funzioni amministrative. La Regione, attraverso il costante monitoraggio relativo all'attività contrattuale e sulla base di raccomandazioni tecniche, verifica l'adeguatezza delle strutture tecniche e dei procedimenti utilizzati dagli enti al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni. La legge in esame, inoltre, autorizza la Regione a partecipare alla Fondazione Centro Ricerche Marine ed alla Società Terme di Salsomaggiore Spa.

Nell'ambito del processo di riordino territoriale ed organizzativo, la Regione si impegna a promuovere l'ottimizzazione dell'allocazione di risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali valorizzando le competenze ed il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.